

COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
E
CIMITERIALE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale il n. 45 del 11.12.2018

INDICE GENERALE

Capitolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Competenza
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Presunzione di legittimazione
- Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

Capitolo II - Deposizione del defunto nella cassa funebre e trasporto

- Art. 7 - Deposizione del defunto nella cassa funebre
- Art. 8 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 9- Trasporto di ceneri e resti mortali
- Art. 10- Chiusura dei feretri
- Art. 11 - Modalità di trasporto
- Art. 12- Onoranze funebri
- Art. 13- Divieti

Capitolo III – Cimitero

- Art. 14- Disposizioni generali
- Art. 15 - Ammissione al Cimitero
- Art. 16 - Collocazione cimiteriali
- Art. 16 bis Deposito provvisorio dei feretri*
- Art. 17 - Piano Regolatore Cimiteriale
- Art. 18 - Divieto di rimozione e manipolazione cadaveri

Capitolo IV - Sepolture private

- Art. 19 - Tipologia delle sepolture private
- Art. 20 - Ornamenti di loculi adulti, bambini ossari e cinerari
- Art. 21 - Ornamenti, epigrafi e scritte “A ricordo”

Art. 22 - Spese di manutenzione

Capitolo V- Inumazione

Art. 23 - Inumazione

Art. 24 - Installazione cippo funerario

Art. 25 - Abbellimenti delle fosse cimiteriali – Limitazioni relative a piante ed arbusti

Art. 26- Rimozioni di ornamenti

Art. 27 - Cura delle sepolture

Capitolo VI –Tumulazione

Art. 28 - Tumulazione

Capitolo VII – Cremazione – affidamento e dispersione in ceneri

Art. 29 - Cremazione

Art. 30- Urne cinerarie

Capitolo VIII - Esumazioni ed estumulazioni

Art. 31- Esumazioni: tipologie e modalità

Art. 32 - Rotazione delle esumazioni ordinarie

Art. 33 - Raccolta e destinazione delle ossa

Art. 34 - Estumulazioni: procedura e modalità

Art. 35 - Presenza alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie

Art. 36 - Tariffe

Art. 37 - Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

Capitolo IX - Concessioni cimiteriali

Art. 38 - Concessioni cimiteriali

Art. 39 - Tipologia delle sepolture a sistema di tumulazione

Art. 40 - Concessioni di loculi individuali, ossari e cinerari

Art. 41 - Durante delle concessioni

Art. 42 - Norme generali sulle concessioni cimiteriali

- Art. 43 - Modalità di assegnazione
- Art. 44 - Atto di concessione
- Art. 45 - Decesso del concessionario istituto del subentro
- Art. 46 - Aree per costruzione tombe di famiglia, di enti e collettività tombe di famiglia:
concessione e modalità
- Art. 47 - Costruzione del sepolcro – termini
- Art. 48 - Rinuncia a concessione di aree per tombe di famiglia
- Art. 49 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione da parte del concessionario
- Art. 50- Rinuncia a concessioni di tombe di famiglia finite o di manufatto al grezzo costruite dal Comune
- Art. 51- Decadenza della concessione
- Art. 52 - Revoca della concessione
- Art. 53 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza ed alla revoca
- Art. 54- Estinzione della concessione
- Art. 55 - Estinzione della famiglia
- Art. 56 - Scadenza concessione aree

Capitolo X - Norme generali di vigilanza

- Art. 57 - Sepolture private fuori del cimitero
- Art. 58 - Specifiche competenze di vigilanza

Capitolo XI - Lavori privati nei cimiteri

- Art. 59- Accesso al cimitero
- Art. 60 - Permessi di costruzione di sepolture private
- Art. 61 - Responsabilità –Deposito cauzionale
- Art. 62- Recinzione aree – materiali di scavo
- Art. 63 - Introduzione e deposito materiali
- Art. 64 - Orario di lavoro
- Art. 65 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

Capitolo XII - Disposizioni finali

Art. 66- Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti

Capitolo XIII - Regolamentazione del cimitero

- Art. 67 Apertura al pubblico
- Art. 68 - Divieti di accesso nel cimitero,
- Art. 69 - Divieto di asporto
- Art. 70 - Divieti particolari
- Art. 71 - Mappa
- Art. 72 - Annotazione di mappa
- Art. 73- Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 74- Schedario defunti
- Art. 75- Schedario delle concessioni

Capitolo XIV - Personale addetto al cimitero

- Art. 76- Il Responsabile del Cimitero
- Art. 77 - Competenze del Responsabile del Cimitero
- Art. 78 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Capitolo XV - Disposizioni transitorie e finali

- Art. 79 - Disposizioni transitorie concernenti il P.R.C.
- Art. 80 - Disposizioni tecnico costruttive per i posti feretro a sistema di tumulazione
- Art. 81 - Disposizioni transitorie concernenti la variazione per subentro delle intestazioni delle concessioni
- Art. 82 - Ulteriori rinvio a disposizioni di legge
- Art. 83 - Contravvenzioni
- Art. 84 - Abrogazione

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie, R.D. 27 luglio 1934 e succ. modif., al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, delle Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993 e n. 10 del 31 luglio 1998, della legge n. 130 del 30 marzo 2001, del Decreto Ministero della Salute del 9 luglio 2002, del D.P.R. n. 254 del 10 luglio 2003 e della Legge Regionale n. 4 del 28 aprile 2006 art. 162, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso gestione diretta.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., fermo restando che le funzioni e competenze degli uffici sono regolate dal regolamento di cui all'art. 48, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme al consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4

Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune.
2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività o al passaggio in giudicato della sua risoluzione oppure fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale estranea all'azione che ne consegue.
3. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Art. 5

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati nel presente Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) il recupero e relativo trasporto delle salme a seguito di incidente;
 - b) l'uso di celle frigorifere comunali;
 - c) il servizio funebre (onoranze funebri, forniture della cassa, trasporto del feretro, fossa cimiteriale, cippo funerario);
 - d) l'inumazione ordinaria ;
 - e) l'esumazione ordinaria;
 - f) l'estumulazione ordinaria;
 - g) la cremazione e gli adempimenti cimiteriali successivi ad essa connessi, indipendentemente dal luogo nel quale avvenga la cremazione limitatamente alle disponibilità di bilancio (art. 5 comma 1 L.130 del 19.4.2001);
 - h) il deposito delle ossa in ossario comune;
 - i) l'affidamento o dispersione delle ceneri;
 - j) l'inumazione in campo di mineralizzazione;
3. Le condizioni di gratuità che ammettono il trasferimento dell'onere dei servizi sopra indicati in capo al Comune per le operazioni previste ai punti c), d), g), i) sono:
 - l'indigenza
 - l'appartenenza del defunto a famiglia bisognosa;
 - defunti per i quali non sia stata avanzata la richiesta di servizio funebre e per i quali non risultino esservi parenti e/o affini entro il secondo grado e, se esistenti, versino nelle condizioni di cui ai precedenti due punti ;
 - l'assenza di Enti o Istituzioni che liberamente se ne facciano carico.

4. Lo stato di indigenza o appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Dirigente del Settore Servizi Sociali sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 25 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e secondo le disposizioni impartite dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130.

5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nella tabella allegata al presente Regolamento di cui formano parte integrante e sostanziale.

Art. 6

Atti a disposizione del pubblico

1.- Presso il cimitero comunale è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2.- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero:

- a) L'orario di apertura e chiusura;
- b) Copia del presente Regolamento;
- c) L'elenco dei defunti soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno o in quello successivo;
- e) L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.
- f) Ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241.

CAPITOLO II

DEPOSIZIONE DEL DEFUNTO NELLA CASSA FUNEBRE E TRASPORTO Art. 7

Deposizione del defunto nella cassa funebre

1. Nessun defunto può essere sepolto se non chiuso in una cassa funebre.
2. In ciascuna cassa si può racchiudere una sola persona defunta fatta eccezione per madre e neonato, morti in concomitanza del parto.
3. La persona defunta deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. n. 285/90.
5. E' autorizzato l'uso del materiale denominato Mater - Bi, previsto dal D.M. della Salute con Decreto 9 Luglio 2002 per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo:
 - a) nei feretri all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purchè non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 Km dal luogo del decesso;
 - b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva destinate alla cremazione
6. Per l'inumazione
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di breve durata. I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal DPR n. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 9 luglio 2002.
7. Per la tumulazione
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti dall'art. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/90;
 - per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma nel rispetto delle modalità stabilite dagli artt. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. n. 285/90.
 - per i trasporti da Comune a Comune, con un percorso non superiore ai 100 Km., è sufficiente che il defunto venga collocato in un feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, comma 13, D.P.R. n. 285/90.
8. Per la cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura devono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. n. 285/90 e dal Decreto del Ministero della Salute 9 luglio 2002;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al punto 7) comma 3 laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.

- per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. n. 285/90).

Art. 8

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. A richiesta degli interessati, il trasporto di salme nei cimiteri di altri Comuni, è correlato al possesso dei seguenti documenti:

- autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

- comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

2. Le salme provenienti da altro Comune, devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e vengono adempiute le opere razioni di sepoltura .

3. Per i feretri provenienti da Stati Esteri si applicano le procedure previste dagli art. n. 27, 28, 29 e 30 del DPR n. 285/1990.

4. Le urne cinerarie devono essere accompagnate dal verbale di avvenuta cremazione, nonché dall'autorizzazione al trasporto dell'urna cinerari a.

Art. 9

Trasporto di ceneri e resti mortali

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Dirigente del Servizio Cimiteriale.

2. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, avente le caratteristiche previste dalle normative vigenti.

Art. 10

Chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata alla presenza del soggetto a ciò competente. In ogni caso deve essere eseguita, dopo l'ottenimento delle autorizzazioni di legge ed accertato che siano state osservate le prescrizioni regolamentari, le Circolari del Ministro della Salute e/o della Regione Lazio riguardanti la salma ed il feretro.

Art. 11

Modalità del trasporto

1. Il sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti non che il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in tr ansito. L'incaricato del trasporto di un cadavere dovrà essere munito di apposita autorizzazione che dovrà essere consegnata al custode del cimitero (Art. 22/23 D.P.R. 285/90).

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o ad altro luogo dove si eseguano le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del dirigente comunale competente che la rilascia nel rispetto dei provvedimenti sindacali del comma 1.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole entità, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza e soccorso pubblico e di pubblica sicurezza.

5. In ogni altro caso, è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Dirigente del Servizio prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 12

Onoranze Funebri

1. Il trasporto funebre è effettuato dalle imprese di onoranze funebri, in possesso delle prescritte autorizzazioni con mezzi indicati nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasporto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86.

2. Al fine di garantire la qualità delle operazioni di seppellimento e la trasparenza delle condizioni di accesso al cimitero cittadino, le imprese funebri incaricate ad effettuare il trasporto dei cadaveri dovranno comunicare, con congruo preavviso al Responsabile dell'Ufficio cimiteriale l'ora di arrivo del feretro , in modo da consentire un'equilibrata distribuzione delle operazioni cimiteriali e la sepoltura del cadavere nella stessa giornata del trasporto.

Art. 13
Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri:

- a) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti;
- b) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- c) di porre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali dove svolgono la loro attività.

CAPITOLO III

CIMITERO

Art. 14

Disposizioni generali

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero comunale, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 341 testo unico delle leggi sanitarie, Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché dell'art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 15

Ammissione nel cimitero comunale

1. Nel cimitero di Aprilia sono accolte le seguenti categorie quando non venga richiesta altra destinazione (art. 50 D.P.R. 285/90):

a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) I cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;

d) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90;

e) I resti mortali delle persone sopra elencate.

Oltre a quanto indicato nell'art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 sono accolte le seguenti categorie:

a) quanti risiedano, siano stati residenti nel Comune al momento della nascita o vi abbiano risieduto;

b) quanti, avendo avuto la residenza nel comune, l'abbiano trasferita in altro comune in conseguenza e per effetto dell'accoglimento in strutture ospedaliere per anziani;

c) quanti non residenti nel Comune di Aprilia ma che abbiano diritto al seppellimento in una cappella/edicola privata all'interno del locale cimitero;

d) quanti abbiano il coniuge o convivente civilmente unito (legge 20 maggio 2016, n. 76), residenti nel comune;

e) quanti non residenti, siano deceduti nel Comune di Aprilia previo pagamento della maggiorazione prevista dalle tariffe cimiteriali.

Art. 16

Collocazioni cimiteriali

1. I feretri, le cassetine ossario e le urne cinerarie portate al cimitero oppure i feretri, le cassetine ossario e le urne cinerarie già presenti nel cimitero possono essere deposte in:

a.- fosse ad inumazione in campo comune, per adulti e bambini di età superiore a dieci anni;

b.- fosse ad inumazione in campo comune, per bambini di età inferiore ai 10 anni (art. 73 D.P.R. 285/90);

c.- tumulazioni in manufatti pluri-posto costruiti su aree avute in concessione a famiglie o altri privati;

d.- tumulazioni in manufatti pluri-posto costruiti su aree avute in concessione a enti;

- e.- tumulazioni in manufatti pluri-posto costruiti dal comune, in concessione a famiglie o altri privati;
- f.- tumulazioni in manufatti pluri-posto costruiti dal comune, in concessione a enti;
- g.- tumulazioni in loculi singoli, per adulti
- h.- tumulazioni in loculi singoli, per bambini fino a 10 anni di età;
- i.- tumulazione in loculo ossario; tali cellette possono, quando le dimensioni lo consentano essere utilizzate anche per l'accoglimento di urne cinerarie;
- j. tumulazione in loculo cinerario; tali nicchie possono, quando le dimensioni lo consentano, essere utilizzate anche per l'accoglimento di cassette ossario;
- k. ossario comune;

Art. 16 BIS
Deposito provvisorio dei feretri

1. Il locale adibito alla sosta dei feretri, viene utilizzato per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, che per cause di forza maggiore o disinteresse da parte dei familiari del defunto, non possono avere immediata sepoltura.

2. Tale deposito potrà superare la durata massima di cinque giorni, solo per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private ed abbiano già comunicato all'Ufficio cimiteriale la sistemazione definitiva del cadavere del loro congiunto, previo pagamento del deposito giornaliero. In difetto si disporrà d'ufficio l'inumazione del feretro.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Dirigente del servizio cimiteriale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori.

3. Scaduto il termine, senza che l'interessato abbia provveduto alla definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Dirigente del servizio cimiteriale, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, con diritto di rivalsa dei costi sostenuti;

4. L'ingresso al locale destinato alla sosta dei feretri, è consentito previa richiesta degli interessati agli operatori cimiteriali negli orari di apertura del cimitero.

Art. 17
Piano regolatore cimiteriale

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale adotta un Piano Regolatore Cimiteriale che individua le esigenze del servizio nell'arco di almeno dieci anni.
2. Lo schema del piano di cui al comma 1 è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL, a cui si applicano le disposizioni dell'art. 139 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e succ. modif..
3. Nell'elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a. dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi internazionali competenti;

- b. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali dei posti per sepoltura a sistema di inumazione e tumulazione, di loculi cinerari, nonché di loculi ossario, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c. la dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d. delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si potranno rendere possibili nel cimitero a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione, ai sistemi tariffari adottati e alle scadenze delle concessioni in atto;
- e. dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

4. Nel cimitero sono individuati spazi e zone costruite da destinare:

- a. campi di inumazione comune, distintamente per i defunti di età superiore a 10 anni e defunti fino a 10 anni di età, eventualmente anche distintamente per l'accoglimento di feretri, oppure di feretri oggetto di estumulazione;
- b. campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c. campi, con fosse oggetto di concessione, destinati all'interramento di urne cinerarie;
- d. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie, collettività;
- e. tumulazioni individuali;
- f. manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, cappelle cimiteriali, edicole funerarie, di costruzione comunale);
- g. manufatti per la collocazione di cassette ossario o di urne cinerarie, tanto distintamente quanto promiscuamente;
- h. loculi ossario;
- i. loculi cinerari;
- j. ossario comune;
- k. cinerario comune;
- l. aree destinabili alla concessione ai fini dell'impianto di campi, tanto a sistema di inumazione che di tumulazione, costituenti reparti speciali, per comunità particolari.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in esso, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

6. Il dimensionamento dei siti cimiteriali, ad esclusione delle fosse per le inumazioni di cui al comma 4, lett. a), sono definiti nel Piano Regolatore Cimiteriale, oppure in sede di approvazione dei singoli progetti di realizzazione, oppure, in difetto, con atto del Dirigente competente. Parimenti al Dirigente è attribuita l'adozione degli atti di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

7. Il piano regolatore cimiteriale è oggetto di revisione, con le modalità indicate nei commi 1 e 2, ogni 10 anni.

Art. 18

Divieto di rimozione e manipolazione cadaveri

1. Salvo disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, nessun cadavere per nessun motivo può essere rimosso dalla cassa dopo la chiusura della stessa.

2. E' pure vietato effettuare qualsiasi altra manipolazione sui cadaveri quali: spoglio, appropriazione di abiti, ornamenti preziosi ecc..

CAPITOLO IV

SEPOLTURE PRIVATE

Art. 19

Tipologie delle sepolture private

1. Costituiscono sepolcri privati:

a) i sepolcri realizzati in manufatti a sistema di tumulazione anche quando i medesimi siano realizzati in aree che, a tal fine individuate dal Piano Regolatore Cimiteriale, siano destinate alla concessione ai fini della costruzione di un manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione (tombe di famiglia, cappelle cimiteriali o edicole di famiglia)

b) le tumulazioni, nelle sotto indicate tipologie;

- loculi adulti
- loculi bambini
- loculi ossario
- loculi cinerari

c) le aree in concessione per inumazioni individuali.

Art. 20

Ornamenti di loculi individuali, ossari e cinerari

1. Le lapidi di chiusura dei loculi individuali, ossari e cinerari sono di marmo, bronzo, rame, porcellana, acciaio inox o trattato con trattamento anticorrosione, peltro, vetro e cristallo.

2. Sulle lapidi sono ammessi portafiori e lampade votive che non devono sporgere dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide. Ove ciò avvenisse il Responsabile del Cimitero, dopo opportuna diffida, dovrà provvedere ad eliminare d'ufficio la parte di rivestimento, fissa o mobile che sia, al fine di impedire che la stessa costituisca intralcio per la sicurezza dei concessionari dei loculi vicini.

3. E' consentita l'apposizione della fotografia del defunto purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, oltre all'incisione o all'applicazione di immagini sacre o pertinenti alla sacralità del luogo, solo se di piccole dimensioni.

4. Le lapidi, i cippi, i profili marmorei e gli altri elementi fissi devono essere ritirati dal custode del cimitero alla scadenza della concessione: essi rimangono di proprietà del Comune che può valersene solo nelle costruzioni, nei restauri e per la valorizzazione del cimitero medesimo.

5. Gli elementi mobili, comprese le opere d'arte di ornamento, qualora gli interessati non facciano richiesta di rientrarne in possesso in tempo utile, rimangono di proprietà del Comune e possono essere utilizzati per lo stesso cimitero.

6. Gli oggetti preziosi ed in generale le cose di valore che venissero rinvenute sono conservate per essere restituite alla famiglia se reperibile, altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 21

Ornamenti, epigrafi e scritte “A ricordo”

1. La posa in opera di ornamenti quali portafiori, fotografie, ritratti, lampade votive ed epigrafi o altre decorazioni aggiuntive da apporre sulla sepoltura, deve essere effettuata da ditta specializzata previamente autorizzata del Dirigente del Servizio Cimiteriale o da ditta accreditata secondo le modalità dallo stesso stabilite.
2. La domanda deve specificare la qualità dei materiali impiegati e, quando venga richiesta l'approvazione di un'epigrafe, deve riportare il testo della stessa con le eventuali traduzioni.
3. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono ammesse espressioni o citazioni in altra lingua purché accompagnate dalla relativa traduzione in lingua italiana.
4. Oltre al nome, cognome e date di nascita e di morte, le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio; le eventuali citazioni di testi sacri devono essere preventivamente approvate.
5. In memoria di persone le cui spoglie sono sepolte altrove è ammessa l'apposizione di segni funerari, fra cui anche la fotografia del defunto che si vuole ricordare, con l'iscrizione epigrafica aggiuntiva “A ricordo”.

Art. 22

Spese di manutenzione

1. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe di famiglia, delle cappelle cimiteriali e delle edicole funerarie sono a carico dei privati concessionari, per l'intera durata della concessione .

CAPITOLO V

Art. 23 Inumazione

1. Consiste nel collocamento del feretro in fossa scavata nella terra.
 - a. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni età, devono avere nella loro parte più profonda a m. 2, la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80. (art. 66 ex R.P.M.)
 - b. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini fino a m.1,50 avranno dimensioni inferiori, nella loro parte più profonda a m. 1,50, la lunghezza di m. 1,70 e la larghezza di m. 0,70.
2. La regolamentazione dei campi di inumazione e delle relative fosse è prevista agli artt. 58 e 59 e al Capo XIV del D.P.R. n. 285/90.
3. Le inumazioni di norma avvengono immediatamente dopo la consegna dei feretri. Tuttavia per esigenze particolari, il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria per il tempo strettamente necessario alla risoluzione della causa che ne ha impedito l'immediata sepoltura.
4. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Rimane comunque obbligatorio per il trasporto l'impiego della cassa funebre.
5. Nell'effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse il personale addetto avrà cura che:
 - a) inumazione avverrà nei soli giorni feriali, da lunedì a venerdì
 - b) vengano evitate dispersioni di ossa;
 - c) venga formato il tumulo di terra a displuvio.
 - d) *La sepoltura dei cadaveri, resti mortali, ceneri mediante inumazione avverrà nei soli giorni feriali, da lunedì al venerdì.*

Art. 24 Installazione cippo funerario

1. Gli aventi titolo a disporre del feretro possono chiedere l'autorizzazione ad installare un cippo funerario o lapide verticale. Nessun altro ornamento è permesso se non prato
2. L'installazione del cippo o della lapide con l'indicazione dei dati anagrafici obbligatori previsti dall'art. 75 – comma 11- del D.P.R. 285/90 avverrà, previo rilascio di apposito nulla osta da parte del Dirigente del Servizio, sull'elaborato tecnico che dovrà essere prodotto dagli aventi titolo unitamente alla ricevuta del pagamento della tariffa dovuta..
3. L'installazione sarà a carico di questo ente nei casi indicati nell'art. 5 - comma 3 – del presente

regolamento.

Art. 25

Abbellimenti delle fosse - Limitazioni relative a piante ed arbusti

1. Sulle sepolture private ad inumazione possono essere depositati solo fiori.
2. Sulle tombe private sono ammessi arbusti di altezza non superiore a cm. 70. Piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e devono, nel caso, essere ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del personale addetto al Cimitero. In caso di inadempienza, il Responsabile del Cimitero disporrà di autorità lo sgombero, il taglio ed anche lo sradicamento. All'infuori di quanto indicato nel presente regolamento per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 26

Rimozioni di ornamenti

1. Il Responsabile del Cimitero può far rimuovere d'ufficio qualsiasi tipo di ornamento apposto sulle fosse, ogni qualvolta sia giudicato indecoroso, in contrasto con l'austerità del luogo, od ingombrante.
2. I provvedimenti d'ufficio verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicizzati a mezzo di avviso da affiggersi per un mese sulla sepoltura perché siano ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 27

Cura delle sepolture

1. I familiari dei defunti nel campo comune, si impegnano a tenere con speciale cura le tombe, le lapidi, le croci, i cippi.

CAPITOLO VI

Art. 28

Tumulazione

1. La tumulazione è disciplinata dall'art. 76 del D.P.R. n. 285/90 e si sostanzia nella deposizione del feretro in un manufatto, di regola realizzato in conglomerato cementizio armato (gettato in opera o prefabbricato), o altro valido materiale - composizione di materiali (lapideo, muratura di mattoni pieni adeguatamente intonacata all'interno, ecc.), avente tipologia di loculo.
2. Il manufatto destinato singolarmente a contenere una salma deve essere realizzato in modo tale che la tumulazione o l'estumulazione del feretro possano essere agevolmente eseguite senza la movimentazione di altri feretri.
3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste nel presente regolamento.
4. Ogni sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro. I posti feretro a tumulazione da realizzare dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e ferme restando, in ogni caso, le altre caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dagli articoli 75 al 77 D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, devono avere, quale ne sia la tipologia di sepolcro, le dimensioni interne utili di 225 centimetri per 75 centimetri di larghezza e 70 centimetri di altezza.
5. Nei loculi adulti è consentita la collocazione di cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo con la presenza di un feretro, fino alla capienza del sepolcro, per il loculo liberato si ha diritto al rimborso in percentuale degli anni non usufruiti.
6. Nei loculi bambini è consentita la collocazione di cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro fino alla capienza del sepolcro.
7. Nei loculi ossario è consentita la presenza di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie fino alla capienza del sepolcro.
8. Nei loculi cinerari è consentita la presenza di urne cinerarie fino alla capienza del sepolcro.
9. In caso di acquisto congiunto di due loculi per consentire il ricongiungimento di coniugi, unioni civili e parenti in linea retta fino al II° grado si dovranno utilizzare loculi della 4 e 5 fila, il ricongiungimento dà diritto al coniuge o parente deceduto per primo ad usufruire della concessione trentennale nel nuovo loculo. Il concessionario del loculo lasciato libero ha diritto al rimborso in percentuale degli anni non usufruiti.
10. Nei loculi per adulto e bambini è consentita alla scadenza trentennale il riutilizzo del loculo con nuova decorrenza trentennale, previa la riduzione in cassetta dei resti mortali di due o più defunti, o la posa di ceneri funerarie, nei loculi liberati si ha diritto al rimborso in percentuale degli anni non usufruiti.
11. Nei loculi ove sono poste salme tumulate da oltre 30 anni è possibile, previa riduzione delle stesse, tumulare una nuova salma, (parenti in linea retta fino al II° grado e unioni civili), con una nuova concessione trentennale e con il rimborso degli anni non usufruiti della vecchia concessione.
12. *La sepoltura dei cadaveri, resti mortali, ceneri mediante tumulazione avverrà nei soli giorni feriali, da lunedì al venerdì.*

CAPITOLO VII

CREMAZIONI - AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 29

Cremazione

1. Il servizio di cremazione delle salme è effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80 e 81 del D.P.R. n. 285/1990 e della legge n. 130 del 30 Marzo 2001. I costi della cremazione sono a carico dei familiari o aventi causa tranne nei casi previsti nell'art. 5, comma 3 del presente regolamento.

2. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base di:

- disposizione testamentaria del defunto, tranne il caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione, resa in data successiva a quella della disposizione testamentaria;
- di certificazione, da parte del relativo rappresentante legale, della iscrizione del de cuius ad una Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'adesione deve rimanere sino all'ultimo istante di vita dell'associato e prevalere su eventuali diverse indicazioni dei familiari.

3. In mancanza dei documenti di cui al comma precedente o di qualsiasi altra documentabile espressione di volontà da parte del defunto è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, resa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile ed, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, di essere a conoscenza della volontà espressa in vita dal defunto di voler essere cremato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di ultima residenza del defunto.

4. La dichiarazione dei parenti nel grado più prossimo esclude quella dei parenti nei gradi successivi.

5. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, questi, immediatamente, inoltra il relativo processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. In caso contrario, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto è tenuto ad informare l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione resa dagli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

6. In presenza di defunto minore di età, di nato morto o di prodotto abortivo, la volontà deve essere manifestata all'Ufficiale di Stato Civile da parte di entrambi i genitori, in qualità di esercenti la potestà o da quello, di essi, che ne ha la potestà in via esclusiva ovvero da parte del tutore in qualità di rappresentante per le persone interdette, se tale status risulta da sentenza passata in giudicato.

Art. 30

Urne cinerarie

1. Le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria. L'urna deve essere sigillata e contenere le ceneri di un solo cadavere. All'esterno dell'urna deve esserci l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di

nascita e di morte.

2. Le urne cinerarie devono avere dimensioni volumetriche idonee all'accoglimento dell'intera quantità di ceneri che si producono dalla cremazione, cioè volume non inferiore a 4,5 litri. Le misure delle dimensioni esterne delle urne cinerarie sono determinate secondo quanto disposto dall'art. 80, comma 3, del D.P.R. n. 285/90 determinate dal piano regolatore cimiteriale e/o atti di sua attuazione.

3. Le urne contenenti le ceneri possono essere:

- tumulate all'interno del cimitero (in loculi cinerari, in loculi ossari, in loculi con altra salma, in cappelle cimiteriali, tombe di famiglia, edicole funerarie);
- interrate nell'area appositamente individuata all'interno del Cimitero;
- consegnate al soggetto affidatario per la conservazione presso la propria abitazione o in luogo diverso;
- consegnate all'avente titolo per la dispersione secondo le modalità previste dall'art. 3 Legge n. 130 del 2001.

4. E' consentito l'affidamento dell'urna cineraria al familiare, previa richiesta della relativa autorizzazione che viene rilasciata:

- dal Comune in cui è avvenuto il decesso;
- dal Comune che ha autorizzato la cremazione postuma e/o di resti mortali;
- dal Comune ove sono già tumulate le ceneri di cui si chiede l'affidamento.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento a privati è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta dell'autorizzazione.

6. La variazione di residenza comporta la segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria almeno trenta giorni prima.

7. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, deve provvedere al deposito presso il cimitero dell'urna cineraria e successivamente richiederne la tumulazione, l'interramento nell'area e con le modalità individuate nel P.R.C. o la dispersione nel cinerario comune o nell'ossario comune allegando la relativa autorizzazione di affidamento.

8. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente, deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a. per affidamenti di urne autorizzati:
 - dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
 - dei dati identificativi del defunto;
- b. per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza:
 - dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- c. per i recessi dall'affidamento:
 - dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- d. data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

9. Può essere autorizzata la dispersione delle ceneri, qualora il defunto in vita abbia manifestato tale volontà. L'individuazione del familiare affidatario, è comprovata nei modi e forme previsti dell'art. 3 Legge 30 marzo 2001, n. 130 e dall'art. 162 della L.R. n. 4 del 28 Aprile 2006. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi e con le modalità indicate dalla Legge n. 130/2001 art. 3.

10. La tariffa per l'uso dei loculi cinerari, è determinata nell'allegato al presente regolamento.

CAPITOLO VIII

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 31

Esumazioni: tipologia e modalità

1. Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie.
2. Le esumazioni ordinarie si eseguono quando è trascorso almeno un decennio dall'inumazione del defunto al fine di permettere sepolture;
3. Le esumazioni straordinarie si eseguono prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Dirigente del Servizio Cimiteriale per trasportarle in altre sepolture o cremarle.
4. Quando il processo di scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleto, è possibile:
 - il mantenimento nella fossa originaria per il tempo necessario. Ulteriore accertamento della completa scheletrizzazione potrà avvenire decorsi due anni dalla precedente;
 - *avviare a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. (D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 art. 3 comma 6)*
5. *Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:*
 - *Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;*
 - *Quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. (art.84 D.P.R. 285/90).*
6. *Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno ad esclusione dei mesi di luglio ed agosto, salvo motivate deroghe che saranno comunicate al gestore del servizio, da parte dell'Ufficio cimiteriale.*

Art. 32

Raccolta e destinazione delle ossa a seguito di esumazione ordinaria

7. **Le ossa rinvenute nel corso dell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, dopo 90 giorni dalla scadenza della concessione, sempre che coloro i quali vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in loculo ossario, in manufatti già in concessione all'interno del cimitero o di trasferirle in altri siti, entro il termine perentorio di gg. 30 dalla scadenza della concessione. In caso di tumulazione o di trasferimento i resti mortali dovranno essere rinchiusi in una cassetta di zinco ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.**
8. Le lapidi, i cippi, i profili marmorei e gli altri elementi fissi devono essere ritirati dal custode del cimitero: essi rimangono di proprietà del Comune che può valersene solo nelle costruzioni, nei restauri e per la valorizzazione del cimitero medesimo.

Art. 33

Rotazione delle esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie, a mente dell'art. 82 del D.P.R. n. 285/90 vengono regolate dal Dirigente del Servizio Cimiteriale, seguendo un ordine rigorosamente cronologico a partire dai campi e dalle file che sono state occupate per prime.

Art. 34

Estumulazione: procedura e modalità

1. Le estumulazioni possono essere ordinarie o straordinarie.

2. *Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione e sono regolamentate dal Dirigente del Servizio Cimiteriale. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni. Le estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno ad esclusione dei mesi di luglio ed agosto, salvo motivate deroghe che saranno comunicate al gestore del servizio, da parte dell'Ufficio cimiteriale.*

3. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione per trasferimento del feretro in altra sepoltura, per cremazione, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria e sono autorizzate dal Dirigente del Servizio Cimiteriale.

4. Qualora le salme estumulate non si trovino in condizione di completa scheletrizzazione, su richiesta dei familiari o degli aventi titolo, da effettuarsi entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza della concessione, possono essere:

- avviate a cremazione ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 art. 3 comma 5 e dalla Risoluzione del Ministero della Salute n. 400 VIII/90/3886 del 30/10/2003 ed alla loro successiva collocazione nel cimitero comune.

- inumate per il tempo necessario al completamento della scheletrizzazione.

L'inumazione potrà avvenire purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa, qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno.

L'accertamento dell'avvenuta scheletrizzazione potrà avvenire decorsi ulteriori due anni dall'inumazione. Le ossa rinvenute a seguito dell'esumazione dovranno essere :

- riposte in cassette di zinco da deporre in loculo ossario o in altro manufatto già in concessione ai familiari o aventi titolo o trasferite in altro sito;
- avviate alla cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco, (qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno), in conformità all'art. 3 commi 5 e 6 del D.P.R. n. 254/03.

Le ceneri potranno essere conservate in loculo cinerario/ossario, in manufatto già in concessione ad un familiare o trasferite in altro sito; custodite presso l'abitazione dell'affidatario o disperse in natura.

In caso di disinteresse da parte di familiari o aventi titolo (mancanza di richiesta scritta circa la destinazione dei resti mortali) sarà cura di questo Ente provvedere, entro 90 giorni dalla scadenza della concessione, al deposito dei resti mortali del defunto nell'ossario comune.

5. Qualora le salme estumulate di trovino in condizione di completa scheletrizzazione il feretro sarà, su richiesta dei familiari da effettuarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza della concessione, ridotto e collocato in una cassetta di zinco da deporre in loculo ossario o in altro manufatto già in concessione ai familiari o aventi titolo o trasferito in altro sito.

In caso di disinteresse da parte di familiari o aventi titolo (mancanza di richiesta scritta circa la destinazione dei resti mortali) sarà cura di questo Ente provvedere, entro 90 giorni dalla scadenza della concessione, al deposito dei resti mortali del defunto nell'ossario comune.

Art. 35

Presenza alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. E' vietato a chiunque presenziare alle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria e straordinaria, salvo che al personale addetto incaricato ed ai parenti del defunto.

Art. 36

Tariffe

1. Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe cimiteriali. Ogni anno entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione le tariffe vengono riviste ed eventualmente aggiornate in misura pari all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo. Tutte le operazioni da eseguirsi nei cimiteri sono soggette al versamento delle somme previste nel tariffario.

Art. 37

Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali sono disciplinati dagli art.4-12 e 13 del DPR 254/2003 e dall'art. 33 del Regolamento di Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 4.4.2013.

CAPITOLO IX

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 38

Concessioni cimiteriali

1. Le concessioni cimiteriali possono essere rilasciate
 - a) persone fisiche o giuridiche;
 - b) enti, aventi personalità giuridica agli effetti civili.

Art. 39

Tipologie delle sepolture private a sistema di tumulazione

1. Possono essere assegnate ai privati, previa concessione cimiteriale e secondo le modalità previste nel presente regolamento:
 - a) aree per la costruzione, da parte dei concessionari, di tombe di famiglia od altri manufatti sepolcrali, a sistema di tumulazione;
 - b) aree per la costruzione, da parte dei concessionari, di tombe di enti, collettività od altri manufatti sepolcrali, a sistema di tumulazione;
 - c) tombe di famiglia, cappelle cimiteriali, edicole funerarie con manufatto al grezzo;
 - d) loculi adulti con possibilità di occupare gli spazi disponibili fino al completamento del sepolcro con resti mortali o urne cinerarie;
 - e) loculi bambini con possibilità di occupare gli spazi disponibili fino al completamento del sepolcro con resti mortali o urne cinerarie;
 - f) loculi ossari per la conservazione di cassette ossario/cinerarie;
 - g) loculi cinerari per la conservazione di urne contenenti le ceneri dei cremati;

Art. 40

Concessioni di loculi individuali, ossario e cinerari

1. Le concessioni di loculi adulti, bambini, ossario e cinerari sono rilasciate a tempo determinato per la durata di anni 30 non rinnovabili.
2. Per ottenere la concessione di un loculo, l'interessato deve produrre regolare istanza al Dirigente del Servizio Cimiteriale, entro le 24 ore dal decesso, con l'indicazione delle generalità del defunto da tumulare e la ricevuta del versamento effettuato secondo le tariffe allegate al presente regolamento.

Art. 41

Durata delle concessioni

1. Le concessioni delle sepolture private sono a tempo determinato non rinnovabili.
2. La durata è fissata:
 - a) in 60 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività
 - b) in 30 anni per i loculi ossari, bambini e cinerari
 - c) in 30 anni per i loculi adulti
 - d) in 10 anni per la sepoltura a terra.
 - e) Il punto "a" non applicato per i contratti/concessioni stipulati prima del presente regolamento.
3. Di norma, la concessione di cui al comma a) del precedente punto 2) decorre dalla data della stipula del contratto.
4. Per le tumulazioni individuali di cui al comma b) e c) e per le inumazioni di cui al comma d) del precedente punto 2), assegnate d'ufficio, in occasione del decesso, la decorrenza della concessione decorre dalla data di tumulazione e va espressamente indicata nell'atto di concessione, fermo restando che il versamento della tariffa deve avvenire prima del rilascio dell'autorizzazione alla tumulazione nello specifico posto feretro.

Art. 42

Norme generali sulle concessioni cimiteriali

1. Il diritto all'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste all'atto della concessione.
2. Al fine dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del DPR 10.09.1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al sesto grado con estensione ai figli adottati o assimilati e ai conviventi. Non fanno parte del nucleo familiare i figli naturali non riconosciuti ed il coniuge quando vi sia sentenza di nullità del matrimonio o divorzio.
3. Per gli ascendenti o discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per la sepoltura dei collaterali e degli affini la richiesta deve essere fatta per iscritto di volta in volta dal titolare della concessione.
5. I casi di convivenza verranno valutati in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4) comma del presente articolo.
6. L'eventuale condizione di benemerita nei confronti del fondatore del sepolcro, del suo coniuge, degli ascendenti e discendenti in linea retta potrà consentire l'assegnazione di posti nelle tombe di famiglia, cappelle cimiteriali ed edicole funerarie previa richiesta del titolare della concessione.
7. Per le tombe costruite da enti aventi personalità giuridica agli effetti civilistici, il diritto d'uso alla

sepolcra è riservata alle persone regolarmente iscritte all'ente fino al completamento della capienza del sepolcro.

8. La concessione in uso delle sepolture private individuali, sia a sistema di tumulazione che di inumazione (art. 41 comma 2 punti b),c),d) non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune.

9. La concessione in uso dei manufatti e delle aree destinate alla costruzione di sepolture per famiglie (art. 41 comma 2 punto a) è strettamente legata alla persona del concessionario e non potrà essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi .

E' trasmissibile in via successoria agli eredi legittimi o testamentari.

E' altresì possibile la cointestazione, tramite volontà della concessione in atto con spese a carico del richiedente, di parenti fino al 2° grado.

10. La concessione in uso delle aree destinate alla costruzione di sepolture per le collettività (art.41 comma 2 punto a) è trasmissibile al legale rappresentante pro-tempore.

Art. 43

Modalità di assegnazione

1. La sepoltura, individuale privata può concedersi solo in presenza della salma per i loculi adulti o bambini, dei resti mortali o ceneri per i loculi ossario, delle ceneri per i loculi cinerari. L'assegnazione delle sepolture disponibili avverrà per ordine progressivo o dall'alto verso il basso da sinistra verso destra, osservando come criterio di priorità l'ordine di presentazione delle richieste di concessione presentate al protocollo comunale.

2. L'assegnazione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie ed enti aventi personalità giuridica agli effetti civilistici (comma 2 lett. a) art. 41) è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando i criteri stabiliti dal Dirigente del Servizio Cimiteriale su presentazione di apposita domanda e a seguito di bando pubblico.

Art. 44

Atto di concessione

1. La concessione sorge con la stipula del relativo atto tra la parte concessionaria e il Comune, rappresentato dai soggetti di cui all'art. 107, comma 3 Testo Unico, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

2. Per alcune tipologie di concessioni, la Giunta Comunale, con atto di indirizzo politico-amministrativo, adottato ai sensi dell'art. 107, comma 1, Testo Unico, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. può, individuarne la tipologia e stabilire i criteri di assegnazione, definire uno schema tipo di atto di concessione, da stipulare, per cui la concessione è assegnata dall'unità organizzativa competente.

3. La concessione è stipulata solo dopo che sia stata corrisposta la tariffa per essa stabilita.

4. La concessione attribuisce il solo diritto d'uso sull'area o sul manufatto o su parte di esso, consistente in

una concessione amministrativa a tempo determinato, su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione del concessionario, le clausole, le condizioni e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso in particolare deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti realizzati o realizzabili, eventualmente distinti per posti feretro o per altre destinazioni, quali, esempio, loculi ossario e/o cinerari;
- la durata;
- la/e persona/e concessionaria/e e, nel caso di concessioni a famiglie, la persona rispetto alla quale individuare l'appartenenza alla famiglia stessa;
- nel caso di Enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/e, le persone od i criteri di loro individuazione, che, per il relativo ordinamento, hanno titolo ad essere accolte nel sepolcro in concessione. Nel caso di enti a natura associativa, l'elenco dei soci va allegato all'atto di concessione e fatto oggetto di aggiornamento, almeno ogni cinque anni, mediante deposito presso l'ufficio comunale che lo conserva unitamente all'atto di concessione, ferma restando la facoltà dell'ente concessionario di procedere ad un tale aggiornamento anche con maggiore frequenza, tenendo presente che non potrà ottenersi autorizzazione all'accoglimento se non con riguardo a defunti risultanti inclusi in tali elenchi secondo il loro più recente aggiornamento;
- i defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o, comunque, di cessazione della concessione;
- l'obbligo del concessionario di provvedere a dare diversa destinazione ai feretri, cassette ossario, urne cinerarie collocate nel sepolcro entro la data di scadenza della concessione, con l'avvertimento che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio alla traslazione:
 - dei feretri per i quali è trascorso un trentennio dalla sepoltura, dei resti mortali e delle ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, anche in assenza del concessionario o di eventuali interessati;
 - dei feretri per i quali non è trascorso il trentennio dalla sepoltura o che pur avendolo superato non abbiano completato il processo di scheletrizzazione, nel campo di inumazione per il tempo necessario a consentirne il completamento e alla loro successiva deposizione nell'ossario comune anche in assenza del concessionario o di eventuali interessati.
 - dei feretri per i quali è trascorso un decennio dall'inumazione e alla loro deposizione nell'ossario comune anche in assenza del concessionario o di eventuali interessati.

Art. 45

Decesso del concessionario istituto del subentro

1.- In caso di decesso del concessionario di un manufatto (tomba di famiglia, cappella cimiteriale, edicola di famiglia) o di un'area destinata alla costruzione di una tomba per la sepoltura della sua famiglia, gli eredi devono comunicare all'ufficio concessioni cimiteriali l'avvenuta successione e designare uno fra di essi che

assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.

2. In mancanza della designazione di cui al comma 1) chiunque dei coeredi compia un qualunque atto giuridico inerente la concessione o richieda un servizio è tenuto alla presentazione all'ufficio concessioni cimiteriali del modello di autocertificazione attestante il fatto che agisce con il consenso degli altri aventi titolo, salvo che uno dei coeredi abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o del defunto, fermo restando il disposto dell'art. 4 del presente regolamento.

3. In caso di manifestazione di volontà testamentaria del defunto e in assenza di eredi, i diritti e gli obblighi in capo alla concessione sono trasmessi al legatario.

4. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

Art. 46

Aree per la costruzione di tombe di famiglia, di enti e collettività: concessione e modalità

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua e determina le aree da concedere per la costruzione di manufatti a sistema di tumulazione da destinare alle sepolture per famiglia, enti o collettività. Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, secondo le disposizioni contenute nel Capo IV del D.P.R. 285/90, provvede al rilascio della relativa concessione.

2. Le costruzioni devono essere eseguite direttamente dai concessionari.

3. I concessionari dovranno presentare, entro un anno dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione, presso il Settore OO.PP., denuncia di inizio di attività (D.I.A.) seguendo le prescrizioni tecniche che saranno indicate dal Dirigente del Settore.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, i manufatti sepolcrali devono essere collaudati secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

5. Dopo il collaudo non possono essere apportate modifiche.

Art. 47

Costruzione del sepolcro – termini

1. Le concessioni in uso di aree di cui alla lettera a) e b) dell'art. 39 del presente regolamento impegnano il concessionario all'esecuzione delle opere relative entro il termine perentorio di anni due dalla data di presentazione della D.I.A.

2. Le concessioni in uso di tombe di famiglia con manufatto al grezzo di cui alla lettera c) del richiamato art. 39 impegnano il concessionario a completare la parte esterna del manufatto, attraverso presentazione della D.I.A., entro un anno dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione, pena la decadenza.

3. L'Amministrazione Comunale, con provvedimento del Dirigente del Servizio Cimiteriale, può concedere su giustificata richiesta del concessionario ed a suo insindacabile giudizio, una proroga di un anno dei termini dinanzi esposti.

Art. 48

Rinuncia a concessione di aree per tombe di famiglia

1. La rinuncia a concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia di cui all'art. 39, salvo i casi di decadenza, è ammessa dalla data di decorrenza della concessione, quando non sono state eseguite le opere necessarie alla costruzione della sepoltura.

2. In tal caso spetterà al concessionario fondatore del sepolcro o ai suoi eredi legittimi o testamentari, un rimborso percentuale della somma pagata al momento del rilascio della concessione pari a:

85 % se la rinuncia viene effettuata entro il quinto anno dalla concessione;

75% della somma se la rinuncia viene effettuata tra il sesto e il decimo anno dalla concessione;

65% della somma se la rinuncia viene effettuata tra l'undicesimo e il ventesimo anno dalla concessione;

50% della somma se la rinuncia viene effettuata tra il ventunesimo e il trentesimo anno dalla concessione;

35% della somma se la rinuncia viene effettuata tra il trentunesimo e il quarantesimo anno dalla concessione;

25% della somma se la rinuncia viene effettuata tra il quarantunesimo e il cinquantesimo anno dalla concessione;

Ogni frazione di anno superiore a 6 mesi è arrotondato in eccesso, ogni frazione di anno inferiore a sei mesi è arrotondato in difetto.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni alcuna.

Art. 49

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione da parte del concessionario

1. È ammessa la rinuncia alla concessione di aree di cui al precedente art. 39, sulle quali sia stata eseguita parziale o totale costruzione del sepolcro ad opera del concessionario, salvo i casi di decadenza, quando:

- Il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa;
- Il manufatto è interamente costruito e terminato ed è libero da salme, resti mortali o ceneri.

2. Al concessionario fondatore del sepolcro o ai suoi eredi legittimi o testamentari è riconosciuto, **salvo accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale**, un indennizzo per le opere costruite ed il rimborso di cui al precedente articolo 48 comma 2.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 50

Rinuncia a concessione di tomba di famiglia finita o con manufatto al grezzo costruito dal Comune

1. La rinuncia alle concessioni rilasciate a tempo determinato di durata non superiore a 60 anni è ammessa a condizione che le sepolture siano libere o siano rese libere, da feretri, cassette ossario od urne cinerarie. In tal caso spetterà al concessionario fondatore del cimitero o ai suoi eredi legittimi o testamentari, un rimborso percentuale della somma pagata al momento del rilascio della concessione pari a:

85 % se la rinuncia viene effettuata entro il quinto anno dalla concessione;

75% della somma se la rinuncia viene effettuata tra il sesto e il decimo anno dalla concessione;

65% della somma se la rinuncia viene effettuata tra l'undicesimo e il ventesimo anno dalla concessione;

50% della somma se la rinuncia viene effettuata tra il ventunesimo e il trentesimo anno dalla concessione;

35% della somma se la rinuncia viene effettuata tra il trentunesimo e il quarantesimo anno dalla concessione;

25% della somma se la rinuncia viene effettuata tra il quarantunesimo e il cinquantesimo anno dalla concessione;

Ogni frazione di anno superiore a 6 mesi è arrotondato in eccesso, ogni frazione di anno inferiore a sei mesi è arrotondato in difetto.

2. In ogni caso la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 51

Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

- 1) quando si accerti che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- 2) in caso di morte di tutti gli aventi diritto, in assenza di successione;
- 3) per abbandono dei sepolcri o in presenza di situazioni di degrado e fatiscenza, e comunque, per inadempienza di doveri di manutenzione previsti nell'atto di concessione;
- 4) per violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.

2. Nei casi sub 1) sub 2) e sub 4) la decadenza viene pronunciata in base all'accertamento dei relativi presupposti, previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi sub 3) viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi manutentivi entro il termine massimo di 30 giorni. La pronuncia della decadenza della concessione nei suddetti casi, è adottata con apposito atto del Dirigente del Servizio Cimiteriale al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili d'ufficio.

3. Nei casi di irreperibilità la diffida è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi, preferibilmente in periodi precedenti e connessi alla Commemorazione dei Defunti, nonché con le modalità previste dall'art. 32 L. 18 giugno 2009, n. 69 e succ. modif.

Art. 52

Revoca della concessione

1. Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/90 è facoltà dell'Amministrazione Comunale di rientrare in possesso delle aree e manufatti concessi in uso quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione

dell'ultima salma e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento, o alla costruzione di un nuovo cimitero in caso si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune.

2. Il provvedimento di revoca è adottato previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune ed all'ingresso del cimitero preferibilmente in periodo precedente e connesso alla Commemorazione dei Defunti, o con le modalità previste dall'art. 32 L. 18 giugno 2009, n. 69 e succ. modif.

Art. 53

Provvedimenti conseguenti alla decadenza ed alla revoca

1. Pronunciata la decadenza o la revoca della concessione, l'Amministrazione Comunale provvede:

- alla traslazione dei feretri per i quali è trascorso un trentennio dalla sepoltura, dei resti mortali e delle ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, anche in assenza del concessionario o di eventuali interessati;

- alla traslazione dei feretri per i quali non è trascorso il trentennio dalla sepoltura o che pur avendolo superato non abbiano completato il processo di scheletrizzazione, nel campo di inumazione per il tempo necessario a consentire il completamento del processo di scheletrizzazione e alla loro successiva deposizione nell'ossario comune anche in assenza del concessionario o di eventuali interessati.

- alla traslazione dei feretri per i quali è trascorso un decennio dall'inumazione e alla loro deposizione nell'ossario comune anche in assenza del concessionario o di eventuali interessati.

2. Provvede, altresì, alla demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella sua piena disponibilità.

Art. 54

Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono:

- quando venga ad esaurirsi il fine per cui erano sorte;
- in caso di soppressione del cimitero, applicandosi allora le disposizioni degli artt. 98 e 99 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 55

Estinzione della famiglia

1. Si ha estinzione della famiglia quando non vi siano persone che abbiano titolo ad essere accolte nella concessione cimiteriale.

2. Qualora vi siano le condizioni considerate dall'art. 586 codice civile, il sepolcro, per effetto dell'art. 824,

comma 2 C.C., non è oggetto di devoluzione allo Stato, bensì rientra nella disponibilità al demanio del Comune.

Art. 56 **Scadenza concessione aree**

1.- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree destinate alla realizzazione di sepolture per famiglie o collettività, gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, come ricordi, decorazioni, opere d'arte e oggetti simili .

2.- Gli aventi titolo sulla concessione devono provvedere, a propria cura, diligenza ed integrale onere a dare diversa destinazione ai feretri, cassette ossario, urne cinerarie collocate nel sepolcro.

CAPITOLO X

NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 57

Sepulture private fuori del cimitero

1. Le sepolture private fuori del cimitero, autorizzate a norma degli artt. 101 e ss. D.P.R. 285/90 e contemplate dell'art. 340 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità Comunale come per i cimiteri comunali e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel cimitero.

Art. 58

Specifiche competenze di vigilanza

1. Il cimitero ha un servizio di custodia, cui è preposto un responsabile, con le modalità di cui agli artt. 4 e ss. L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., e del regolamento comunale di cui all'art. 48, comma 3 testo unico, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

CAPITOLO XI

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 59

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie oppure straordinarie, gli interessati devono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposito nulla osta del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e dai documenti che il Dirigente del Servizio Cimiteriale riterrà opportuni, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. Il nulla osta da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinato alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, apposizioni di lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere l'autorizzazione del Dirigente del Servizio Cimiteriale.
5. E' vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. I nulla osta ad accedere al cimitero per eseguire lavori, quale ne sia la natura e la consistenza, vanno esibite al personale del servizio di custodia in occasione di ogni accesso o uscita dall'area cimiteriale.
7. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'intero dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
8. I soggetti che imprenditorialmente o meno eseguono lavori all'interno dei cimiteri sono tenuti al pieno e diligente rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 60

Permessi di costruzioni di sepolture private

1. La costruzione di sepolture private potranno essere realizzate, previa presentazione di D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) contenente:
 - 1) progetto architettonico in triplice copia;
 - 2) relazione tecnica in triplice copia;
 - 3) dichiarazione di nomina ed accettazione di direzione lavori;
 - 4) ricevuta di avvenuto deposito del progetto relativo alla struttura in cemento armato presso la Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative – Area Genio Civile;
 - 5) autorizzazione sismica;
 - 6) DURC relativo alla ditta esecutrice dei lavori

2. I lavori di costruzione potranno essere iniziati nei successivi trenta giorni dall'avvenuta presentazione della D.I.A..
3. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato all'Ufficio OO.PP. del Comune con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato.
4. La ditta costruttrice per poter accedere al cimitero per la realizzazione dei lavori dovrà accreditarsi presso questo ente presentando la seguente documentazione:
 - Copia certificato iscrizione C.C.I.A.A.;
 - Dichiarazione di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - Dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia di personale;
 - Copia del documento valutazione rischi redatto ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008;
 - Copia della polizza assicurativa R.C. della ditta .
5. La ditta costruttrice si impegna :
 - a rispettare puntualmente le obbligazioni contrattuali assunte con i clienti in termini di qualità, prezzo e puntualità dei termini di consegna;
 - a prestare garanzia delle opere a termini di legge, rimanendo responsabile sia rispetto al committente che al Comune di Aprilia, in ragione del particolare rilievo pubblico e della necessità di assicurare particolari condizioni di decoro al cimitero;
 - ad evitare qualsiasi forma di comportamento sleale nei confronti delle ditte concorrenti, ad astenersi dall'esprimere giudizi sulla qualità e correttezza del loro operato e ad evitare che la propria attività possa arrecare danni o intralci a quella delle altre ditte autorizzate ad effettuare lavori all'interno del locale cimitero;
6. La ditta è tenuta a porre la massima attenzione a non provocare, con la propria attività, disturbo o danni alle persone che nel corso della stessa frequentano il cimitero. Sarà ritenuta responsabile di qualsiasi danno a cose o persone derivanti dall'attività svolta.
7. Nei rapporti con la cittadinanza si impegna ad evitare qualsiasi comportamento ingiurioso o litigioso, attenendosi alla massima disponibilità e cortesia.

Art. 61

Responsabilità – Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. I permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. , necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 62

Recinzione aree- materiali da scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Cimitero.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa si impegna a ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 63

Introduzione e deposito materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Cimitero.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e lasciato libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc...

Art. 64

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Dirigente del Servizio Cimiteriale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, e nella settimana precedente la commemorazione dei defunti nei giorni 1 e 2 Novembre salvo che particolari esigenze lo rendessero indispensabile.

Art. 65

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

1. Il Dirigente del Servizio Cimiteriale, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei

materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nei periodi indicati nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

CAPITOLO XII

Disposizioni finali

Art. 66

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti

1. Nel Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta degli "Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di feretri, cassette ossario, urne cinerarie di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme, resti mortali o ceneri di "cittadini benemeriti".

CAPITOLO XIII

REGOLAMENTAZIONE DEL CIMITERO

Art. 67

Apertura al pubblico

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo i seguenti orari, che saranno affissi all'ingresso e pubblicizzati sul sito istituzionale dell'Ente.

Gli orari di apertura del cimitero sono:

*dal 1° ottobre al 31 marzo (orario invernale) con orario continuato:
da lunedì alla domenica dalle ore 07.30 alle ore 17.30*

*dal 1° aprile al 30 settembre (orario estivo) con orario spezzato:
da lunedì alla domenica dalle ore 07.30 alle ore 13.30
e dalle ore 15.30 alle ore 19.00*

In occasione delle seguenti festività:

25/26 Dicembre;

1° Gennaio;

6 Gennaio;

1° Maggio;

15 Agosto;

il cimitero sarà aperto solo la mattina, ed osserverà il seguente orario dalle ore 07.30 alle ore 12.00.

Art. 68

Divieti di Accesso nel Cimitero, ordine generale

1. Nel cimitero non possono essere introdotti mezzi, se non per servizio del medesimo, ad esclusione di quelli utilizzati dai portatori di handicap e dagli inabili, ciò negli orari appositamente stabiliti, previa autorizzazione del Responsabile del Cimitero.
2. E' consentito l'accesso esclusivamente ai mezzi di auto funebre, ai mezzi di servizio delle forze di Polizia e Carabinieri o altre forze svolgenti funzioni di Agenti di P.S. e/o di Ufficiali od Agenti di P.G.
3. E' vietato:
 - a) l'introduzione di animali, anche se tenuti a catena od a guinzaglio,
 - b) l'ingresso di bambini, fino a 10 anni, non accompagnati per mano da persone adulte,
 - c) passare attraverso i campi
 - d) attraversare le fosse.
4. Il passaggio attraverso i campi o tra le fosse deve avvenire lungo il sentiero appositamente delineato.

Art. 69

Divieto di asporto

1. E' vietata qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero, effettuata da persone non autorizzate, come pure e' vietato asportare dal cimitero fiori, arbusti e corone.

Art. 70

Divieti particolari

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- c) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- d) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli nel campo di inumazione, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- e) turbare il libero svolgimento dei cortei religiosi o commemorazioni d'uso;
- f) vendere in forma ambulante durante l'orario di apertura, e/o in prossimità dei cimiteri, bevande, alimenti o altri oggetti non legati all'attività dei cimiteri.

2. I predetti divieti si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronuncii discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, deve essere diffidato ad uscire dal personale addetto alla vigilanza, e, quando ne sia il caso, deve essere denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Art. 71

Mappa

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, è tenuto con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura del cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 72

Annotazione in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune e concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

1. generalità del defunto o dei defunti;
2. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
3. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;

4. le generalità del concessionario o dei concessionari;
5. gli estremi del titolo costitutivo;
6. la data ed il numero di protocollo generale a cui si riferisce la concessione;
7. la natura e la durata della concessione;
8. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
9. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione di salme, resti mortali o ceneri;
10. sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 73

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile del Cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé le autorizzazioni di cui al precedente articolo, ed annota giornalmente, in un apposito registro, predisposto in doppio originale, secondo quanto previsto dall'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché per le urne cinerarie dell'eventuale luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dalle relative autorizzazioni ed, in caso di affidamento ai familiari, le generalità dell'affidatario.

2. La tenuta dei registri cimiteriali può avvenire con modalità informatiche, in applicazione al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e succ. modif.

2. Ai fini delle registrazioni di cui al 1° comma è da intendersi che il nominativo sulla bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina metallica, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

Art. 74

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costruire l'anagrafe cimiteriale, tenuto con mezzi informatici.

2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 71, terrà annotati in ordine alfabetico, e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura;
- c) il numero del loculo, la fila e il riquadro.

Art. 75

Schedario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario informatizzato delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni, di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPITOLO XIV

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 76

Il Responsabile del Cimiteriale

1. Il Responsabile del Cimitero provvede:

- a dare esecuzione a quanto contenuto nel presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la pulizia, la conservazione del cimitero;
- alla tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 285/90;
- a coordinare ed impartire disposizioni al personale del cimitero o operante in esso;
- custodisce le chiavi delle porte del cimitero ;
- vigila sulla regolare osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 77

Competenze del Responsabile del Cimitero

1. Il Responsabile del Cimitero deve:

- 1) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- 2) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- 3) segnalare la necessità di realizzare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- 4) segnalare la necessità di effettuare la pulizia dei viali e degli spazi fra le tombe ed in generale di tutto il cimitero;
- 5) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
- 6) tenere la regolare registrazione di tutti i deceduti che verranno sepolti e impedire seppellimenti sprovvisti dei documenti necessari;
- 7) collaborare nell'esecuzione degli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;

2. Lo stesso provvede inoltre ad eseguire, anche in collaborazione con il restante personale addetto al cimitero, tutte le disposizioni che gli vengono impartite di volta in volta dal Dirigente del Servizio Cimiteriale.

Art. 78

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.

2. E' altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di terzi;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPITOLO XV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 79

Disposizioni transitorie concernenti il Piano Regolatore Cimiteriale

1.- In attesa dell'adozione ed entrata in vigore del Piano Regolatore Cimiteriale, il Dirigente del Servizio adotta gli atti necessari al fine di assicurare la continuità del servizio cimiteriale.

2.- In attesa dell'adozione ed entrata in vigore del Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'articolo 17, per la delimitazione degli spazi e delle sepolture si farà riferimento alla documentazione planimetrica stabilita dall'art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 80

Disposizioni tecnico costruttive per i posti feretro a sistema di tumulazione.

1.- Qualora la Regione Lazio emani norme regolamentari sulle caratteristiche tecnico-costruttive per i posti feretro a sistema di tumulazione, le disposizioni previste nel presente regolamento si riterranno contestualmente e con la medesima decorrenza abrogate, applicandosi quelle stabilite dalla Regione Lazio.

2.- Nell'evenienza di cui al comma 1, qualora tali norme regolamentari regionali regolino anche la realizzabilità di loculi aerati, accanto ai loculi stagni, verrà provveduto ad adeguare il Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 17, prevedendo od individuando le possibilità di trasformazione di loculi stagni in loculi aerati, o le condizioni tecniche che rendano possibile una tale trasformazione, a richiesta, cura ed onere dei concessionari.

Art. 81

Disposizioni transitorie concernenti la variazione per subentro delle intestazioni delle concessioni.

1.- Per le concessioni in essere al momento dell'entrata in efficacia del presente regolamento e per cui il concessionario, fondatore del sepolcro, risulti deceduto senza che gli aventi titolo abbiano richiesto alcuna variazione per subentro dell'intestazione, gli aventi titolo sono tenuti a provvedere nell'arco di un ulteriore anno nei casi in cui il concessionario sia deceduto negli ultimi 5 anni antecedenti, di due anni nei casi in cui il concessionario sia deceduto negli ultimi 10 anni antecedenti, di tre anni nei casi in cui il concessionario sia deceduto negli ultimi 15 anni antecedenti e di cinque anni nei casi in cui il concessionario sia deceduto da oltre 15 anni.

2.- La graduazione, transitoria, di cui al comma precedente è resa pubblica con appositi avvisi pubblicati all'ingresso del cimitero almeno nel periodo tra il 15 settembre e la Commemorazione dei Defunti, pubblicazioni da rinnovare, almeno nei medesimi periodi, in ciascuno dei successivi cinque anni dall'entrata in efficacia del presente regolamento, nonché fattiogetto di pubblicazione nei termini di cui all'art. 32 L. 18 giugno 2009, n. 69 e succ. modif. Il Dirigente del Servizio Cimiteriale può disporre altresì altre forme di

pubblicità, integrative delle precedenti, che riten ga utili ai fini della più ampia conoscibilità di q
ueste disposizioni.

Art. 82

Ulteriore rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel T.U.LL.SS., Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e succ. modif., nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nelle norme di legge, o di regolamento emanate, od emendate, dalla Regione Lazio.

Art. 83

Contravvenzioni

1. Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 358, comma 2, del T.U.LL.SS . Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché ai sensi dell'art. 7-*bis* Testo Unico, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

2. Sono in ogni caso fatte salve le sanzioni alle fattispecie costituenti reato.

Art. 84

Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia quello approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 14.09.2017.

2. Tutte le sepolture a sistema di tumulazione presenti nel cimitero comunale al momento della entrata in vigore del presente regolamento non potranno più essere rinnovate.